

COMUNE DI SORAGA DI FASSA PROV. DI TRENTO
N. _____ DI REP.

CONTRATTO PER L’AFFIDO DELLA CONDUZIONE, MEDIANTE
CONCESSIONE IN USO, DELLA “MALGA BOER” PER LA DURATA
DI CINQUE ANNI. -----

L'anno duemilaventi _____ il giorno _____ del mese di _____
(__/__/____), a Soraga di Fassa nella Sede Municipale, tra i Signori: -----

1) **xxxxxxx**, nato a xxxxxxxxxx (xx) il....., C.F. ____
_____, ivi residente in Strada _____, Sindaco del
Comune di Soraga di Fassa pro tempore e legale rappresentante dell’Comune
di Soraga di Fassa, in nome e per conto della quale esclusivamente agisce nel
presente atto (C.F. e Partita IVA n. **xxxxxxxxxxxxxx**);

2) _____, nato a _____ (__) il __.__.__, C.F.
_____, residente in _____ (____),
Via _____ n. _____,
in qualità di _____
dell’Azienda Agricola/Società _____
con sede in _____ (____),
cod. fisc. _____ Partita I.V.A. _____,
n. iscrizione nel Registro delle Imprese _____,
- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. del _____ esecutiva
ai sensi di legge, avente ad oggetto: “_____”

_____ che ha autorizzato la stipulazione del presente atto; -----

- dato atto che con lo stesso provvedimento n. __/___ è stata disposta la sospensione dell'uso civico sulle realtà interessate per l'intera durata della concessione, con le limitazioni temporali previste; -----

- dato atto che il contraente Sig. _____, indicato sub n. 2), ha costituito il deposito cauzionale richiesto nell'avviso di gara mediante Fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. _____ dd. _____ per l'importo di Euro _____ (_____);

si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Soraga di Fassa, nel prosiegua denominato “Comune, assente a favore del Sig. _____, nel prosiegua denominato “**Concessionario**”, la concessione in uso degli immobili denominati “Boer”, identificati dai mappali p.ed. (stalla), p.ed. (alloggio del gestore), (malga) del C.C. di Soraga II, e pertinenti terreni pascolivi in C.C. Soraga, ai fini dell'alpeggio del bestiame e dell'esercizio dell'attività di agriturismo, -----
nonché per l'eventuale trasformazione del latte prodotto in malga.

La concessione oggetto del presente contratto comprende altresì i terreni pascolivi contraddistinti dalle seguenti particelle fondiarie, tutte in c.c. -----
Soraga e di proprietà del Comune di Soraga di Fassa”:

- pp.ff. -----
- Rimangono a carico del concessionario eventuali canoni per l'affitto di terreni pascolivi di proprietà pubblica o privata siti in zona. -----
----- La concessione oggetto del presente atto viene assentita con le

limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente contratto e nel disciplinare tecnico-economico, allegato al presente atto quale parte integrante, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle Leggi o Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia. -----

Art. 2 - DURATA

La durata della concessione viene convenuta nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e scadenza fissata al 31 ottobre 2029. -- Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione automatica della durata da parte del concessionario.

Con la sottoscrizione del presente atto è escluso il rinnovo tacito della concessione, nonché l'obbligo di disdetta da parte del concedente. -----

--- In deroga a quanto sopra, in caso di reciproca soddisfazione, la concessione potrà essere rinnovata dall'COMUNE DI SORAGA DI FASSA per ulteriori 6 (sei) stagionalità, nel caso di accertata convenienza, previa richiesta scritta da parte del concessionario, da inoltrare all'COMUNE DI SORAGA DI FASSA entro il 15 settembre dell'annualità di scadenza del presente contratto.

Il concessionario potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione, a mezzo di nota raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso. -----

Il Comune di Soraga di L' COMUNE DI SORAGA DI FASSA si riserva la

facoltà di revoca anticipata della presente concessione per ragioni di interesse pubblico, dandone adeguata motivazione, ovvero qualora a seguito delle annuali valutazioni vengano rilevati degli inadempimenti. -----

- Art. 3- CANONE

Il canone annuo di concessione viene convenuto, in conformità all'offerta presentata dal concessionario, in € _____, __ (diconsi Euro _____/__), da corrispondere al Comune di Soraga di Fassa in duplice soluzione: il 50% entro il 31 maggio di ogni anno ed il saldo per il rimanente 50% entro il 31 settembre di ogni anno, previa emissione di fattura da parte del Comune di Sorag di Fassa. Detto canone è esente da I.V.A. ex art. 10, punto 8) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.

Il canone relativo alla 1^a annualità decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto. -----

Il pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a 30 giorni costituirà causa di risoluzione espressa del presente contratto. -----

Qualora prima del suo scadere il concessionario intenda recedere dalla situazione contrattuale costituita con il presente atto, esso sarà tenuto al pagamento per intero del canone stagionale pattuito, fatte comunque salve le circostanze straordinarie, riconosciute tali dal Comune di Soraga di Fassa. -

----- Art. 4 – RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità spetta al Comune di Soraga di Fassa per quanto attiene la gestione e l'uso che degli immobili oggetto del presente contratto verrà fatto dal concessionario, così come per la sorveglianza del bestiame

alpeggiato. -Per l'intera durata contrattuale il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni che dovessero venire cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio delle attività previste.

Il Comune di Soraga di Fassa è completamente esentato da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione. Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in concessione. Il Comune di Soraga di Fassa non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e su ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, -----
essendo il rischio a carico del concessionario. Il Comune di Soraga di Fassa non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Il concessionario manterrà inoltre indenne il Comune di Soraga di Fassa da ogni pretesa, azione o domanda pregiudizievole di terzi, riguardante direttamente o indirettamente la concessione in uso di cui al presente atto. --

----- **Art. 5 - SUBCONCESSIONE**

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto della concessione, salvo esplicito -----
consenso scritto da parte dell'COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione al Comune di Soraga di Fassa, con esito positivo ed in tempo utile per l'avvio dell'attività agrituristica, della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 9

della L.P. 10/2019 per l'esercizio dall'attività agrituristica. -----

----- Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente contratto e nel Disciplinare tecnico economico allegato, il Comune di Soraga di Fassa diffiderà con lettera raccomandata o posta elettronica certificata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del presente contratto nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle disposizioni anzidette. -----

Il Comune di Soraga di Fassa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 19 del Disciplinare allegato, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali il presente contratto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio dell'COMUNE DI SORAGA DI FASSA, l'immediata risoluzione della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome del Comune di Soraga di Fassa. -----

ART. 7 – RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso. – il Comune di Soraga di Fassa avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della ~~recessione anticipata ed al rimborso delle~~ eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 8 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Fatta salva la risoluzione per inadempimento, l'COMUNE DI SORAGA DI FASSA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile,

a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei

seguenti casi:

- reiterato sconfinamento di animali, causato da evidente dolo o colpa,

da parte del concessionario;
- reiterata violazione delle prescrizioni previste dal Disciplinare
tecnico- economico allegato al presente contratto; -----
- mancata monticazione della malga; -----
- permanenza del bestiame in malga al di fuori del periodo consentito
dalla normativa provinciale vigente in materia, senza preventiva
autorizzazione; --
- mancato reintegro del deposito cauzionale; -----
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati; -----
- pagamento del canone (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo
superiore a 30 giorni.

Art. 9 – FACOLTÀ DEL COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Il Comune di Soraga di Fassa si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il presente contratto, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita al precedente art. 2, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimento qualsiasi di danni.

Art. 10 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese derivanti dal presente atto o a questo consequenziali, nessuna esclusa, si intendono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 della Tariffa - Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo del Concessionario. -----

----- Art. 11- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle altre Leggi in materia e degli usi e consuetudini locali. -----

Il presente atto, redatto in unico esemplare, viene dichiarato da ambo le parti conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene approvato e sottoscritto. -----

Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa: _____

Il Concessionario (_____): _____

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare degli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. -----

Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa (xxxxx): _____

Il Concessionario (_____): _____